FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.P.S.C

COMUNICATO UFFICIALE N. 247/CGF (2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 190/CGF – RIUNIONE DEL 29 MAGGIO 2008

Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Moscati Prof. Enrico, Scino Avv. Mario Antonio – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

1) RICORSO DELLA SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SORRENTO/LUCCHESE DEL 27.04.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 184/C del 29.4.2008)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 184/C del 29.4.2008 ha inflitto alla società Sorrento Calcio S.r.l. la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 per il comportamento antisportivo dei propri tifosi inflitta seguito gara Sorrento/Lucchese del 27.4.2008.

Avverso tale provvedimento il Sorrento Calcio S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 30.4.2008 formulando contestuale iichiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 26.5.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi, la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla Sorrento Calcio S.r.l. di Sorrento, dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RICORSO **DEL VIGOR** LAMEZIA S.R.L. **AVVERSO** LA **SANZIONE** 2) **DELL'AMMENDA** DI € 2.500,00 **INFLITTA GARA SEGUITO VIGOR** LAMEZIA/ANDRIA BAT DEL 4.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 190/C del 6.5.2008)

Il Vigor Lamezia, con fax del 7.5.2008, ha chiesto l'invio di copia degli atti ufficiali relativi alla sopraindicata gara Vigor Lamezia/Andria del 4.5.2008, volendo ricorrere avverso la decisione dal Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 190/C del 6.5.2008 relativa alla sanzione inflitta alla società stessa.

Il ricorso, diretto in via principale a ottenere l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo e, in subordine, la riduzione della sanzione pecuniaria di € 2.500,00 inflitta alla ricorrente, risulta tempestivo, ma la Corte di Giustizia Federale rileva che la delibera del Giudice Sportivo appare viziata perché non ha tenuto conto del comportamento dei sostenitori dell'Andria Bat, anzi ha attribuito ai sostenitori del Vigor Lamezia comportamenti (ad es., lancio in campo di rotoli di carta igienica) ascrivibili invece ai sostenitori dell'Andria Bat.

Ciò impone di annullare la decisione del Giudice Sportivo e la conseguente sanzione inflitta al Vigor Lamezia S.r.l. e la rimessione degli atti al Giudice Sportivo affinché riesamini gli atti ufficiali di gara tenendo conto del comportamento dei sostenitori di entrambe le squadre.

Per questi motivi la C.G.F accoglie il reclamo come sopra proposto dal Vigor Lamezia S.r.l. di Lamezia Terme, e, per l'effetto, annulla l'impugnata delibera.

Rinvia gli atti al Giudice Sportivo affinché riconsideri l'intera vicenda alla luce anche di quanto commesso dai tifosi della società Andria Bat.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

3) RICORSO DEL REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AI SIGG.RI VULLO SALVATORE E ORRÙ NATALINO SEGUITO GARA PLAY-OFF VIGOR LAMEZIA/REAL MARCIANISE DEL 18.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 205/C del 19.5.2008)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Real Marcianise Calcio S.p.A., ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 205/C del 19.5.2008 con il quale, in relazione alla gara del campionato di calcio serie C2 Play Off – girone C - Vigor Lamezia – Real Marcianise del 18.5.2008, veniva inflitta all'allenatore Vullo Salvatore e all'allenatore in seconda Orru' Natalino la sanzione della squalifica per due gare effettive.

La sanzione veniva irrogata per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara.

La società appellante eccepiva l'incongruità della squalifica, deducendo, quali motivi d'impugnazione, "eccessività e spropositatezza della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo agli allenatori sigg. Vullo Salvatore ed Orru' Natalino – configurabilità delle condotte ascritte agli stessi come meramente irriguardose verso il direttore di gara e non propriamente offensive - assenza di qualunque connotazione offensiva ed ingiuriosa nelle espressioni pronunciate dai tecnici in questione – confronto con autorevoli giurisprudenziali su casi analoghi".

La società appellante richiedeva la riduzione delle sanzioni ad una giornata ovvero, la commutazione per entrambi della sanzione residua in ammenda, nella misura minima prevista dal C.G.S.

Il collegio, in considerazione dei motivi di ricorso, dei precedenti della Corte Federale, delle richieste formulate dall'Avv. Fiorillo Monica nell'udienza del 29.5.2008, in relazione alla specifica posizione dell'allenatore in prima Vullo Salvatore, ritiene equa la riduzione ad una giornata di squalifica della sanzione nei confronti dell'allenatore Vullo Salvatore per i fatti addebitati, mentre rigetta il ricorso con riferimento alla decisione adottata nei confronti dell'allenatore in seconda Orru' Natalino.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Real Marcianise Calcio S.p.A. di Marcianise (Caserta), e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al sig. Vullo Salvatore ad una giornata effettiva di gara. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 24 Giugno 2008

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete